



COMUNE DI SELLIA MARINA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza A. Scapelliti – 88050 Sellia Marina (CZ) - Tel./Fax: n° 0961-964125/969855 – pec: vigilanza.selliamarina@asmepec.it – P.I. 00360710792

Prot. Gen. n. 4351 del 16.03.2020.

OGGETTO: ORDINANZA n. 11 R.G./2020 - Coronavirus Covid-19. Revoca parziale Ordinanza n. 10 R.G. n. 10/2020.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 Marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 Marzo 2020;

Viste le Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020, n. 4/2020 e n. 7/2020 del Presidente della Regione Calabria;

Ritenuto necessario individuare ulteriori misure a carattere territoriale finalizzate ad attuare una compiuta azione di prevenzione;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 10/2020 con cui era stata disposta, fra l'altro, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, pur garantendo il contemporaneo espletamento delle mansioni di istituto negli orari e nei giorni stabiliti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13.03.2020 con cui sono stati individuati i Servizi indispensabili da rendere in presenza presso gli uffici comunali;

Ritenuto di dover riorganizzare l'erogazione dei Servizi comunali durante la fase di emergenza epidemiologica in atto consentendo ai cittadini di poter usufruire dei servizi indispensabili di *front office*;

Ritenuto, pertanto, che si giustifica la revoca parziale dell'Ordinanza n. 10/2020 con specifico riferimento alla disposta chiusura al pubblico degli uffici comunali garantendo, per l'effetto, i Servizi indispensabili da rendere in presenza e di disciplinare l'apertura al pubblico degli stessi;

Visto l'art. 108, comma 1, punto c) del D.Lgs 112/98 che disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni, Province e Comuni;

Vista la L. 225/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di Protezione Civile;

Ravvisato che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;

DISPONE

la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 10/2020 nella parte in cui veniva disposta "la chiusura al pubblico degli uffici comunali";

ORDINA

con effetto immediato e fino a nuove disposizioni, l'individuazione dei seguenti servizi comunali da rendere in presenza:

- Ufficio Protocollo;
- Ufficio Anagrafe (limitatamente al rilascio di carta d'identità elettronica e autentiche di firme indifferibili);
- Stato Civile (limitatamente alle dichiarazioni di nascita e di morte);
- Polizia Locale/Protezione Civile;

DISPONE

che i citati Servizi saranno aperti al pubblico nella forma di *front office* dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei seguenti giorni:

Lunedì - Mercoledì

PRECISA

che tutti i Servizi dell'Ente, anche se non aperti al pubblico, continueranno ad espletare le consuete mansioni di istituto negli orari e nei giorni consueti. La cittadinanza è invitata a contattare e ad inviare le istanze e/o le documentazioni utilizzando i canali telefonici e/o telematici (mail/p.e.c.) istituzionali. Sono fatte salve esigenze straordinarie e improrogabili all'occorrenza valutate dal personale dell'Ente preposto.

DEMANDA

- alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Si comunichi:

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- alle forze dell'ordine aventi competenza nel territorio interessato.

AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Calabria, Sez. di Catanzaro, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Copia della presente è diretta, per quanto di competenza, a S. E. Il Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Regione Calabria, alla Polizia Locale/Protezione Civile dell'Ente, alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sellia Marina, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco, al SUEM 118 di Sellia Marina, a tutto il personale dell'Ente, alle attività commerciali operanti sul territorio comunale, alle associazioni locali.

IL SINDACO
Ing. Francesco Mauro

